

DEONTOLOGIA, SICUREZZA E PRESTAZIONI GRATUITE | APPLICAZIONE

# Un compenso correlato al decoro del professionista

Riflessione sulla deontologia e le opere a titolo gratuito: necessaria più trasparenza



di Giovanni Contini\*

**M**olti accadimenti degli ultimi tempi, portati alla ribalta dalla stampa nazionale, fanno emergere la necessità di aprire un serio dibattito sui Codici deontologici professionali e sulla loro applicazione. Si pensi al concorso per l'incarico a titolo gratuito per la pianificazione PSC del Comune di Catanzaro, alla richiesta del Sindaco di Avellino di collaborazione gratuita per il controllo della sicurezza di un ponte, alla campagna "Diamoci una scossa" con l'offerta di visite tecniche gratuite degli edifici privati da parte degli esperti di rischio sismico, alle supposte incompatibilità di alcuni esperti della Commissione d'inchiesta sul crollo del viadotto sul Polcevera. In tutto questo è coinvolta la deontologia retta da un Codice associativo il cui mancato rispetto è sanzionato e che pochi anni orsono il legislatore ha inteso rafforzare istituendo i Consigli di disciplina territoriali, indipendenti, composti da membri nominati dai Presidenti dei Tribunali.

Il problema riguarda i professionisti che per definizione esercitano in modo continuativo un'attività intellettuale per cui vengono retribuiti. Non tecnici qualsiasi, bensì esperti iscritti in appositi Albi che esercitano le attività loro riservate: per gli ingegneri sostanzialmente la pianificazione, la progettazione, la direzione lavori, i collaudi e le consulenze. Vale la pena ricordare che a tutela della collettività il legislatore ha imposto ai professionisti iscritti agli albi gli obblighi dell'aggiornamento professionale e della copertura assicurativa sui danni causati durante l'esercizio della professione.

— "La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione" —

## COSA DEVONO ACQUISIRE I GIOVANI PROFESSIONISTI?

Un ulteriore dovere dei neo iscritti all'Ordine riguarda la formazione sulla deontologia professionale.

**Il Codice deontologico deve essere rispettato solo dagli ingegneri liberi professionisti o anche da chi esercita l'attività come dipendente di una società di ingegneria, di un'azienda privata o di un ente pubblico?** Il Codice deontologico deve essere rispettato e fatto rispettare da tutti gli iscritti dell'albo in qualsiasi forma esercitano l'attività di ingegnere.

**Può un ingegnere esercitare attività professionale a titolo gratuito?** No, il Codice Deontologico deliberato nel 2014 dal CNI sancisce all'art. 11.4 che "l'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie" e l'art. 11.3 dello stesso Codice specifica che "La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione". Le recenti disposizioni sull'Equo Compenso specificano che si considera equo il compenso calcolato nei termini del DM 140/2012 per i rapporti con i privati e del DM 17.6.2016 nei rapporti con la p.a., si veda anche la circolare CNI n. 241/2018.

**La responsabilità professionale permane anche per le prestazioni gratuite?** Sì, il professionista è responsabile anche delle attività che ha svolto a titolo gratuito.

La deontologia richiede trasparenza. Come sono rese pubbliche le sentenze in ambito giudiziario così dovrebbe esser reso pubblico l'esito del procedimento disciplinare e le motivazioni che hanno portato il collegio di disciplina a decidere per l'archiviazione o per la sanzione: avvertimento, censura, sospensione, cancellazione. La

trasparenza degli esiti dei procedimenti disciplinari potrebbe contribuire a ridurre gli errati comportamenti professionali e a rafforzare la fiducia della collettività verso gli Ordini e verso gli iscritti agli albi. Gli aspetti deontologici della professione sono molto delicati e vanno affrontati con le dovute cautele, ma devono essere affrontati. È evidente che il comportamento etico è richiesto a tutti, anche a chi affida gli incarichi professionali. È utile ricordare che sussistono anche responsabilità del committente: in ambito giudiziario sono significativi i termini: "culpa in eligendo" e "culpa in vigilando", colpa per aver sbagliato a dare l'incarico e colpa per il mancato controllo sullo svolgimento dell'incarico.

Nell'assegnazione delle quote di responsabilità per la realizzazione e la gestione delle costruzioni deve essere certamente riconosciuto un ruolo importante ai tecnici e agli esecutori, ma non si deve trascurare il ruolo dei committenti che affidano gli incarichi e che decidono i budget per la costruzione e per le manutenzioni. In merito ai fatti sopra citati, ci si chiede se e come saranno sanzionati disciplinarmente gli iscritti negli albi professionali che hanno accettato incarichi in conflitto di interesse, o i professionisti che, in contrasto al Codice deontologico, svolgono prestazioni gratuite per Enti pubblici oppure a vantaggio dei privati proprietari di case: si pensi all'iniziativa 'Diamoci una scossa' definita sull'apposito sito: "Non solo dunque una campagna informativa, ma un'iniziativa che permetta di passare concretamente dal sapere al fare" con visite tecniche informative presso le abitazioni da parte di Architetti e Ingegneri esperti in rischio sismico". È evidente che le prestazioni professionali a titolo gratuito, o palesemente sottocosto, costituiscono un'anomalia rispetto all'equo compenso: determinano un forte sbilanciamento nel rapporto committente-professionista che deve essere riequilibrato con azioni concrete ed efficaci, come ad esempio l'introduzione di patti o clausole contrattuali - ove possibili e leciti - che prevedano la limitazione dell'eventuale risarcimento o importi predefiniti e coerenti con l'oggetto dell'incarico. Per completezza è opportuno ricordare che, invece, nessuna limitazione del risarcimento è preventivamente concordabile per danni a terzi estranei ai sottoscrittori del contratto, data la natura extracontrattuale dell'obbligo-

**Lombardia**

**Milano**

**Edizione Regionale**

ottobre 2018

sta dall'art. 2043 c.c. Le reciproche rinunce su compenso e risarcimento costituiscono una via poco percorsa nei disciplinari d'incarico, seppur praticabile e già in uso in altri ambiti. Il tema è innovativo, deve essere approfondito dalle associazioni professionali e potrebbe diventare un elemento della campagna di informazione sull'Equo Compenso e sulla dimostrazione della sostenibilità delle offerte anomale. L'incentivazione all'equa compensazione delle prestazioni professionali si ottie-

ne anche dando certezza del pagamento dei compensi, per esempio con l'introduzione dell'obbligo di subordinare il rilascio dell'atto amministrativo alla verifica del pagamento delle competenze dei progettisti, direttori lavori, collaudatori e certificatori sempre più spesso chiamati a sostituire la P.A. nella funzione di controllore tecnico/amministrativi, come per le Scia, Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Immagino un certificato di collaudo tecnico amministrativo indicante non solo il resi-

duo credito dovuto all'appaltatore ma anche il residuo dovuto ai professionisti. Immagino la conferma della completezza della documentazione SCIA (edilizia, VVF, etc.) subordinata anche all'acquisizione della dichiarazione del pagamento del compenso del progettista, immagino il rilascio dell'agibilità edilizia subordinato alla verifica dei vari documenti finali compreso l'attestazione del pagamento dei professionisti, etc. Un esempio virtuoso è dato dalla recente Legge Regionale della Calabria del

3 agosto 2018 n. 25 che all'articolo 3 statuisce: *"l'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze a intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, [...] attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente"*. Un altro esempio virtuoso, questa volta in tema di sicurezza degli edifici, è dato dalla introduzione nel regolamen-

to edilizio del Comune di Milano dell'obbligo per i proprietari di case di sottoporre a certificazione di idoneità statica (CIS) gli edifici costruiti da oltre cinquant'anni. Ribadiamo: le problematiche sono complesse, ogni caso è un caso a sé, tuttavia i temi legati alla sicurezza delle costruzioni, all'Equo Compenso e alla deontologia professionale devono essere sistematicamente affrontati e chiariti a vantaggio di tutti.

**\*CONSIGLIERE ORDINE DI MILANO**